



Allegato A al Regolamento sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori nel settore energetico, gas e acqua: tabella delle indennità

Indennità per ciascuna parte istante:

€ 30,00 IVA compresa per controversie fino a € 50.000,00.

€ 60,00 IVA compresa per controversie di valore superiore a € 50.000,00.

Le spese di mediazione devono essere versate dalla parte istante all'atto della presentazione della domanda, prima dell'incontro stesso e comunque devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 50.000,00 euro, e lo comunica alle parti. Se all'esito del procedimento di mediazione il valore della lite risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Il Responsabile dell'Organismo ha previsto che per le domande di mediazione di valore indeterminato o indeterminabile, se dalla documentazione non è desumibile alcuna indicazione, si applica in via provvisoria lo scaglione di spese previsto per le controversie sino al limite di 50.000,00 euro.

E' facoltà prevedere nel verbale di conciliazione la restituzione da parte del convenuto del contributo versato dall'istante a titolo di spese di procedura, nell'ipotesi in cui la procedura ADR si concluda con l'accoglimento totale o parziale della domanda presentata.